CAMERA DEI DEPUTATI N. 933

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Ordinamento della professione di tributarista

Presentata il 3 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Se nel corso della X legislatura le varie proposte di legge dirette all'istituzione della professione di tributarista erano state ritenute necessarie principalmente al fine di dare chiarezza e garanzia di professionalità nel settore dell'attività tributaria-contabile, oggi, alla luce del rilievo assunto dall'attività professionale dei consulenti e periti tributari, nonché di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, la qui auspicata istituzione dell'albo professionale dei tributaristi deve essere considerata atto conclusivo di una lunga serie di riconoscimenti legislativi ottenuti, in questi ultimi anni, dagli operatori professionali del settore tributario; un atto quindi dovuto nei confronti di una categoria che non chiede privilegi o esclusive, ma solo l'approvazione di una legge che, senza intaccare il campo operativo delle altre categorie professionali, possa definitivamente inserire i periti e consulenti tributari nell'ambito delle libere professioni.

L'istituzione dell'albo professionale porterebbe inoltre i tributaristi alla costituzione della cassa di previdenza di categoria, ossia alla realizzazione di un diritto che appartiene a tutte le forze attive del paese ed è indubbio che i tributaristi sono una delle oneste e sane forze lavoro della nazione. Va qui ricordato e precisato altresì che i periti ed esperti tributari svolgono attività di consulenza tributaria (materia che non è vincolata da riserva alcuna a favore di altre categorie professionali); che essi sono dotati di una organizzazione pubblicistica in forza del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto legi-

slativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che ne prevede l'iscrizione in appositi ruoli istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 29 dicembre 1979; che hanno l'obbligo della tenuta del repertorio della clientela; che l'iscrizione al ruolo citato è titolo valido per l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici del giudice; che la loro attività è identificata da uno specifico codice di attività; che gli articoli 2, 3, 23, 30 e 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ne sanciscono ulteriormente la funzione professionale (asseverazione, assistenza e rappresentanza nei giudizi tributari e nel patteggiamento, stesura e liquidazione di denunzie di successione, visto di conformità).

I consulenti e periti tributari sono consci che la crescente complessità tecnica della normativa tributaria nonché la rilevanza e delicatezza essenziale all'adempimento degli obblighi tributari, impongono l'esigenza di un reale controllo delle capacità di chi li compie: proprio per conseguire tale obbiettivo è necessario che un rapido *iter* legislativo porti all'approvazione della legge istitutiva l'albo dei tributaristi.

Negli anni, nel settore economico ed amministrativo, si è assistito al proliferare incontrollato di soggetti che, senza adeguata preparazione, svolgono attività e prestazioni in materia tributaria, ma si è avuta altresì la nascita e crescita di seri professionisti, quali i periti ed esperti tributari che, anticipando i tempi, si sono riuniti in assciazione per avere un codice deontologico professionale e quindi una autoregolamentazione. La Libera associazione periti ed esperti tributari (LAPET), che riunisce gli esperti in campo tributario regolarmente iscritti nei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura svolge, nel quadro normativo predisposto dalla presente proposta di legge, una duplice funzione; infatti, oltre che esserne promotrice per conto di tutti i suoi associati (oltre 14.000 iscirtti al ruolo) è investita, indirettamente, da quelle professioni che, se pur già dotate di albo professionale, svolgono attività nell'ambito della materia tributaria, senza averne specifici e precisi riconoscimenti.

La presente proposta di legge non nasce quindi dalla rivendicazione di trasformare il ruolo in albo, ma si propone di soddisfare l'esigenza di identificare professionisti competenti nell'ambito della consulenza contabile e tributaria e di circoscrivere, nel contempo, l'ambito di attività esercitabile, senza creare sconfinamenti « reali » nell'ambito di altre professioni già esistenti (revisione, procedure concorsuali, consulenza del lavoro, arbitrato, eccetera). È evidente che il riconoscimento legislativo comporterebbe il controllo della concorrenza da parte di improvvisati operatori e questo, indubbiamente, corrisponde ad obbiettive esigenze di ordinato sviluppo del terziario e di tutela dell'utenza.

In conclusione, non resta che ribadire che le attese di quanti forniscono le proprie prestazioni in materia tributaria, siano essi iscritti in albi, ruoli ovvero non iscritti, coincidono con la richiesta di qualificazione professionale nell'interesse della collettività degli utenti e di una effettiva garanzia di preparazione dei soggetti ai quali ci si rivolge per l'espletamento di sempre più complesse e delicate operazioni.

A tutto questo la presente proposta di legge dà una risposta seria e completa. Quanto alla formulazione dell'articolo 53, relativo alle disposizioni di prima attuazione del provvedimento, si è aperti ad ogni possibile proposta migliorativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Albo e titolo professionale).

1. È istituito in ogni provincia l'albo professionale dei tributaristi.

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione.

3. L'iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali dei tributaristi.

4. Il titolo di tributarista spetta a coloro che, in possesso di titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tributarista, conseguono detta abilitazione e sono iscritti all'albo professionale di cui al comma 1.

5. Il titolo spetta altresì a quanti sono iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e dell'articolo 53.

ART. 2.

(Esercizio della professione di tributarista. Oggetto dell'attività).

1. Gli iscritti all'albo dei tributaristi svolgono per conto di persone fisiche e giuridiche, tranne che per le società di capitale aventi capitale sociale superiore a cinquecento milioni di lire, tutte le attività e gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità, dei libri e registri obbligatori ai fini tributari, alle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed indirette, nonché ogni funzione e prestazione co-

munque connessa all'assolvimento di obblighi tributari e fiscali a qualunque titolo, la certificazione dei bilanci di imprese non aventi obbligo di collegio sindacale, la consulenza tributaria-amministrativa in genere.

2. Gli iscritti all'albo dei tributaristi possono assistere e rappresentare in giudizio i contribuenti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *i)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

3. Gli iscritti all'albo dei tributaristi, per delega ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni funzione affine a quelle indicate dal comma 1.

4. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica quanto oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi o di regolamenti.

ART. 3.

(Segreto professionale).

1. Nell'esercizio della professione, i tributaristi hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.

ART. 4.

(Esame di abilitazione).

1. Le condizioni di ammissione, i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di tributarista e quelle per il rilascio del relativo certificato sono determinate con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i diplomi di laurea, universitari o titolo equipollente il cui possesso è con-

dizione di ammissione all'esame di abilitazione. Sono comunque titoli idonei all'ammissione i diplomi di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze bancarie ed assicurative, i diplomi universitari o titoli equipollenti in materie economiche, amministrative o commerciali.

3. L'esame deve comunque prevedere una prova scritta ed una orale sulle seguenti materie: ragioneria; diritto tributario; elementi di diritto del lavoro; elementi di legislazione sociale; elementi di diritto pubblico, privato e commerciale; elementi di tecnica bancaria; elementi di economia e di analisi aziendale; elementi di statistica; elementi di revisione e certificazione di bilanci; elementi di diritto comunitario.

4. È condizione di ammissione all'esame di abilitazione il compimento, presso lo studio di un tributarista iscritto all'albo, di tre anni di pratica professionale, che può svolgersi anche durante il corso di studi di laurea, diploma universitario o titolo equipollente, secondo modalità fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le sessioni di esame sono annuali ed indette con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 5.

(Divieto di iscrizione all'albo. Incompatibilità).

1. L'iscrizione all'albo dei tributaristi non è consentita, in permanenza di rapporto di lavoro, agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali sia vietato l'esercizio della libera professione.

2. L'iscrizione non è altresì consentita agli esercenti il commercio in nome proprio o altrui, ai ministri di culto, ai giornalisti professionisti, agli agenti di cambio, ai notai, agli esattori di pubblici tributi e agli incaricati di gestioni esattoriali.

ART. 6.

(Elenco speciale - Non esercenti).

1. I soggetti che, pur abilitati alla professione di tributarista, non esercitano tale attività sono iscritti, a domanda, da presentare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della presente legge, in apposito elenco speciale di non esercenti l'attività professionale di tributarista.

ART. 7.

(Vigilanza sull'esercizio della professione).

1. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di tributarista spetta al Ministro di grazia e giustizia che la esercita direttamente o per mezzo dei procuratori generali presso la corte d'appello e dei procuratori della Repubblica.

CAPO II

ALBO PROVINCIALE DEI TRIBUTARISTI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

ART. 8.

(Indicazioni dell'albo).

1. L'albo contiene il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il domicilio, il codice fiscale, la data e il titolo dell'iscrizione.

2. L'albo è compilato in ordine alfabetico; la data di iscrizione all'albo stabilisce l'anzianità.

3. Le indicazioni di cui al comma 1 sono valide anche per la formazione dell'elenco speciale di cui all'articolo 6 della presente legge.

ART. 9.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politica-

mente alla Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea o di uno Stato estero con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere in possesso di titolo di studio idoneo e avere espletato il periodo di pratica di cui all'articolo 4, comma 4;

d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere la residenza nella provincia al cui albo si chiede l'iscrizione;

f) non avere riportato alcuna delle condanne penali che, a norma della presente legge, comportano la radiazione d'ufficio dall'albo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5.

2. Coloro che, pur avendo i requisiti di iscrizione all'albo dei tributaristi, non esercitano l'attività vengono iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 6.

3. Gli impiegati delle carriere dirigenziale e direttiva dell'amministrazione finanziaria, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio, ferme le altre condizioni di cui al presente articolo, possono essere iscritti all'albo o all'elenco speciale anche se non in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione, decorsi due anni dalla data di collocamento a riposo.

ART. 10.

(Documentazione e procedimento per l'iscrizione all'albo).

1. L'iscrizione all'albo si ottiene a seguito di domanda, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che il richiedente

ha la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità economica europea ovvero documento attestante che il richiedente è italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica oppure è cittadino di uno Stato estero con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;

c) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione;

d) certificato del casellario giudiziale;

e) certificato di godimento dei diritti civili;

f) cerficato di residenza;

g) ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;

h) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

i) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

l) dichiarazione con la quale il richiedente l'iscrizione afferma, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 della presente legge.

2. I richiedenti l'iscrizione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, in luogo dei certificati di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), corredano la domanda con documentazione comprovante l'appartenenza alla carriera direttiva dell'amministrazione finanziaria e il conseguito pensionamento con diritto a pensione ordinaria.

3. Il consiglio provinciale delibera entro tre mesi dalla presentazione della domanda, su relazione di un consigliere.

4. La deliberazione di cui al comma 3 è motivata e deve essere notificata, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale. Contro tale deliberazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso

al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

5. Qualora il consiglio provinciale non abbia provveduto in ordine alla domanda nel termine stabilito dal comma 3, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide nel merito dell'iscrizione.

ART. 11.

(Trasferimento dell'iscrizione).

1. L'iscritto che trasferisce la residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della provincia in cui è ubicata la nuova residenza.

2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità indicata nell'albo di provenienza.

3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione.

4. Il consiglio provinciale di provenienza trasmette al consiglio di nuova residenza il fascicolo personale dell'iscritto certificando la data di anzianità di iscrizione all'albo, l'assenza di procedimenti disciplinari o penali in corso e l'assenza di provvedimenti disciplinari.

ART. 12.

(Cancellazione dall'albo).

1. La cancellazione dall'albo è deliberata dal consiglio provinciale, oltre che a domanda dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei seguenti casi:

a) quando ricorra una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5;

b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 9, salvi i casi di radiazione;

c) quando l'iscritto trasferire la residenza fuori della provincia presso il cui albo è iscritto o comunque si renda irreperibile.

2. La cancellazione, salvi i casi di domanda e di irreperibilità, è deliberata, a pena di nullità, dopo aver sentito l'interessato.

3. Le deliberazioni del consiglio provinciale sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, i quali possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

4. Il tributarista cancellato dall'albo ha diritto di esservi reiscritto quando dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione. Il tributarista che viene reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotta la durata della interruzione. Per la nuova iscrizione si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

ART. 13.

(Revisione e comunicazione dell'albo).

1. Il consiglio provinciale, entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme.

2. Copie dell'albo è trasmessa dal consiglio provinciale al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai magistrati dirigenti della corte d'appello, dei tribunali e delle preture del distretto e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia.

CAPO III

SEZIONE I.

CONSIGLI PROVINCIALI DEI TRIBUTARISTI.

ART. 14.

(Composizione del consiglio provinciale. Eleggibilità dei consiglieri).

1. L'albo provinciale dei tributaristi è tenuto da un consiglio composto da cinque membri se gli iscritti all'albo sono

meno di cento, da sette membri se sono meno di trecento, da nove membri se superano i trecento.

2. Quando gli iscritti all'albo non raggiungono il numero di venticinque, essi sono iscritti all'albo provinciale del capoluogo vicino determinato dal presidente della corte d'appello competente per territorio.

3. Gli iscritti all'albo eleggono il consiglio; tutti gli iscritti sono eleggibili purché abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione.

4. I componenti del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 15.

(Cariche del consiglio provinciale).

1. Ciascun consiglio provinciale elegge tra i propri componenti il presidente, il segretario e il tesoriere. Se il consiglio è composto almeno da sette membri, si deve eleggere anche il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

2. In mancanza del presidente e del vicepresidente, il componente più anziano per iscrizione all'albo e, a pari anzianità, il più anziano per età, svolge le funzioni ad essi spettanti.

ART. 16.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio provinciale e lo presiede. Esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge ed adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del consiglio. Rilascia, a richiesta, certificati e attestazioni relative agli iscritti.

ART. 17.

(Attribuzioni del segretario).

1. Il segretario riceve le domande di iscrizione all'albo, stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giu-

dizi disciplinari che sono compilate dai rispettivi relatori, tiene i registri prescritti dal consiglio per il regolare andamento del servizio e cura l'autenticazione delle copie dei deliberati consiliari.

2. Il consigliere più giovane per età sostituisce il segretario in caso di assenza o impedimento.

ART. 18.

(Attribuzioni del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale, oltre le competenze attribuite dalla presente legge e da altre norme, esercita le seguenti attività:

a) vigila sull'osservanza della legge professionale e delle disposizioni concernenti la professione di tributarista;

b) vigila per la tutela del titolo di tributarista e il legale esercizio delle funzioni professionali;

c) cura la tenuta dell'albo dei tributaristi della provincia e provvede agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) delibera la convocazione dell'assemblea;

f) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti all'albo, nonché tra questi ed i loro clienti;

g) esprime parere in materia di liquidazione di onorari, a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

h) designa i rappresentanti dei tributaristi della provincia presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;

i) provvede alla gestione finanziaria e stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese, l'ammontare del contributo per l'iscrizione all'albo e di quello da

corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché l'ammontare di eventuali tasse per il rilascio dei certificati e di pareri per la liquidazione degli onorari;

l) esprime parere al Consiglio nazionale sui criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute ai tributaristi per le prestazioni inerenti l'esercizio della professione e sulla liquidazione delle spese;

m) cura e promuove il miglioramento, il perfezionamento e l'aggiornamento degli iscritti in ordine allo svolgimento dell'attività professionale.

ART. 19.

(Attribuzioni del tesoriere).

1. Il tesoriere è custode responsabile dei fondi in denaro, dei titoli di valore e degli altri beni. Cura la riscossione di somme e paga i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario.

2. Il tesoriere tiene i seguenti registri:

a) registro madre-figlia per le somme riscosse con quietanza;

b) registro di entrata e uscita;

c) registro dei mandati di pagamento.

ART. 20.

(Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere).

1. Il consiglio provinciale è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno e, in ogni caso, almeno una volta ogni sei mesi; è altresì convocato a richiesta dalla maggioranza dei componenti.

2. Le adunanze del consiglio sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Le votazioni sono palesi.

4. Il segretario redige il verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal consiglio.

ART. 21.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Presso il consiglio provinciale è istituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti di cui all'articolo 22.

2. Il collegio dei revisori dei conti nomina un presidente scelto tra i suoi membri.

3. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

4. I revisori dei conti durano in caria tre anni e sono rieleggibili.

ART. 22.

(Assemblea degli iscritti).

1. L'assemblea degli iscritti all'albo della provincia elegge il consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti, approva il conto preventivo e quello consuntivo.

2. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti.

ART. 23.

(Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei conti).

1. Per l'approvazione dei conti, l'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora,

del luogo e dell'ordine del giorno dell'adunanza. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito a mezzo di lettera raccomandata a tutti gli iscritti ed affisso in modo visibile nella sede del consiglio provinciale per la durata di detto periodo.

2. Se il numero degli iscritti all'albo supera i cinquecento, la notizia della convocazione, pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive, può tenere luogo dell'avviso di cui al comma 1.

3. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Per la validità dell'assemblea i partecipanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci.

4. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

5. Il presidente ed il segretario del consiglio provinciale assumono, rispettivamente, le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea degli iscritti.

ART. 24.

(Convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio provinciale e del collegio dei revisori dei conti).

1. Per l'elezione del consiglio provinciale e del collegio dei revisori dei conti, il presidente convoca l'assemblea degli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, almeno quindici giorni prima della scadenza del consiglio.

2. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza ed è spedito ad ogni iscritto a mezzo di lettera raccomandata; è altresì affisso in modo visibile nella sede del consiglio provinciale per la durata del periodo di cui al comma 1.

3. L'assemblea è validamente costituita se interviene almeno un sesto degli iscritti all'albo. Per la validità dell'assemblea i

partecipanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci.

4. I componenti del consiglio provinciale sono eletti dagli iscritti, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti tra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

5. Con le modalità di cui al comma 4 sono altresì eletti i componenti del collegio dei revisori dei conti.

6. Il presidente e il segretario del consiglio provinciale assumono, rispettivamente, le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea degli iscritti.

7. Trascorse sette ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli elettori in quel momento presenti, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui stesso scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

8. Compiuto lo scrutinio e compilata la relativa graduatoria, il presidente dichiara il risultato della votazione e compie la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale.

ART. 25.

(Sostituzione dei componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti).

1. I candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste, sono chiamati dal consiglio provinciale a sostituire i componenti del consiglio o del collegio dei revisori dei conti che siano venuti a mancare per qualsiasi causa.

ART. 26.

(Reclami contro i risultati delle elezioni).

1. Avverso i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'albo provinciale può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

ART. 27.

(Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale può essere sciolto se non è in grado di funzionare o in caso di contestate gravi irregolarità.

2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni dalla comunicazione della nomina, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

SEZIONE II

CONSIGLIO NAZIONALE DEI TRIBUTARISTI

ART. 28.

(Sede e composizione del Consiglio nazionale).

1. Il Consiglio nazionale dei tributaristi ha sede in Roma ed è composto da quindici membri eletti dai consigli provinciali fra coloro che hanno un'anzianità di almeno quattro anni di iscrizione all'albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto

limitato a non più di due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste.

2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, più anziano di età.

3. Ogni consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

4. A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti, ed un delegato per ogni cento iscritti, o frazione di cento, oltre i duecento iscritti. La qualità di candidato è incompatibile con quella di delegato.

5. I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

6. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del Consiglio nazionale né di un collegio dei revisori dei conti di un consiglio provinciale e del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale.

7. Nei casi di cui al comma 6, in mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinunzia alla carica di componente del consiglio provinciale o di revisore del consiglio provinciale.

ART. 29.

(Sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale).

1. I candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste sono chiamati dal Consiglio nazionale a sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa.

ART. 30.

(Cariche del Consiglio nazionale).

1. Il Consiglio nazionale elegge il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere tra i suoi componenti.

ART. 31.

(Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale).

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri eletti dai consigli provinciali tra gli iscritti all'albo che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non più di due terzi dei membri da eleggere, anche se scelti tra i candidati nelle diverse liste.

2. Il collegio dei revisori dei conti elegge al proprio interno un presidente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; alla loro sostituzione si provvede con le modalità di cui all'articolo 29.

4. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica la regolarità del conto consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

ART. 32.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale).

1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare le competenze ad esso attribuite dalla presente legge:

a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali e ne promuove e coordina le attività per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento dell'attività professionale;

b) esprime parere, a richiesta, su progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

c) designa i rappresentanti dei tributaristi presso commissioni ed organizzazioni a carattere nazionale ed internazionale;

d) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;

e) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti agli albi per le spese del proprio funzionamento;

f) stabilisce ogni triennio, sentiti i consigli provinciali, i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti ai tributaristi per le prestazioni inerenti l'esercizio della professione e per la liquidazione delle spese, con delibera da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli provinciali in materia di iscrizione all'albo, di cancellazione, nonché in materia disciplinare e sui reclami di cui all'articolo 26;

h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi di propria competenza, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 33.

(Riunioni consiliari – Decadenza dalla carica di consigliere nazionale).

1. Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi; è altresì convocato a richiesta di almeno cinque dei suoi membri.

2. Le adunanze del Consiglio nazionale sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. In caso di assenza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione all'albo e, in ogni caso di pari anzianità, il più an-

ziano di età. In mancanza del segretario, ne fa le veci il consigliere più giovane per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Le votazioni non possono essere segrete.

5. Il segretario redige il verbale che è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

6. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

ART. 34.

(Notificazione delle decisioni).

1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al pubblico ministero presso la corte d'appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene nonché al consiglio provinciale e al Ministero di grazia e giustizia.

2. La notifica si esegue a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente copia conforme dell'originale della decisione.

ART. 35.

(Reclami).

1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sui reclami in materia di iscrizione all'albo, di cancellazione, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente di un consiglio provinciale, possono essere impugnate davanti al tribunale del luogo dove ha sede il consiglio provinciale che ha emesso la decisione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

3. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme.

ART. 36.

(Vigilanza e scioglimento del Consiglio nazionale).

1. La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro di grazia e giustizia.

2. Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

3. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le relative funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni dalla comunicazione della nomina, ad indire le elezioni del Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

CAPO IV

DISCIPLINA E SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 37.

(Responsabilità disciplinare dei tributaristi. Azione disciplinare).

1. Il tributarista che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Salvo i casi di cui all'articolo 40, comma 1, e all'articolo 41, comma 1, il consiglio provinciale di appartenenza del tributarista inizia il procedimento disciplinare d'ufficio, su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale ovvero a richiesta degli interessati.

3. Se il tributarista è membro di un consiglio provinciale, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al consiglio provinciale della sede della corte d'appello e, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio della sede di corte d'appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.

ART 38.

(Sanzioni disciplinari).

1. Il consiglio provinciale applica:

a) la censura;

b) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;

c) la radiazione.

ART. 39.

(Censura).

1. La censura è una dichiarazione di biasimo per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità che non ledono il decoro e la dignità professionale.

ART. 40.

(Casi di sospensione).

1. Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, salvo quanto previsto dall'articolo 41, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale;

c) l'emissione di un mandato o un ordine di cattura;

d) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi previsti dalla presente legge.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la sospensione è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta. La durata della sospensione, in tali casi, non è soggetta a limiti di tempo; l'interessato può tuttavia chiederne la cessazione ove ne siano venuti meno i presupposti ovvero la revoca quando dimostri di avere pagato i contributi dovuti.

3. Il consiglio provinciale pronuncia la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale.

4. Il tributarista cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

ART. 41.

(Casi di radiazione).

1. Comportano la radiazione di diritto:

a) la condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economica pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;

b) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni o l'interdizione dall'esercizio della professione per una eguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la radiazione è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

3. Il consiglio provinciale pronunzia la radiazione contro il tributarista che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità ed il decoro della professione.

ART. 42.

(Rapporto tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale).

1. Il tributarista sottoposto a procedimento penale è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso in cui sia intervenuto proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

ART. 43.

(Istruttoria del procedimento disciplinare).

1. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 2, e 41, comma 2, nessuna sanzione disciplinare può essere comminata senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni, per essere sentito a sua discolpa.

2. L'incolpato ha facoltà di produrre documenti e memorie e di farsi assistere da un difensore.

ART. 44.

(Svolgimento del procedimento disciplinare).

1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio provinciale, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedi-

mento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminate le eventuali memorie o documenti prodotti, delibera a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'incolpato non si presenta senza provare legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, la decisione adottata e l'esposizione dei motivi. Il proscioglimento dell'incolpato è pronunciato con la formula « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

ART. 45.

(Ricusazione ed astensione).

1. I membri del consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono i motivi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio provinciale.

3. Se non è disponibile il numero dei componenti del consiglio provinciale che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio provinciale costituito nella sede della corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesto di astenersi o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del consiglio provinciale costituito nella sede della corte d'appello più vicina.

4. Se il consiglio provinciale competente ai sensi del comma 3 autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio provinciale al quale appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 46.

(Notificazione delle deliberazioni).

1. Le deliberazioni in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede, nonché al procuratore generale presso la corte d'appello ed al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 47.

(Ricorso al Consiglio nazionale).

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

2. Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una sanzione disciplinare più grave.

3. Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

ART. 48.

(Riammissione dei radiati).

1. Il tributarista radiato dall'albo può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se tale provvedimento interviene a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.

2. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, una condotta irreprensibile.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

ART. 49.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

CAPO V

TARIFFA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

ART. 50.

(Criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità).

1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti ai tributaristi per le prestazioni professionali e per la liquidazione delle spese sono stabiliti ogni triennio dal Consiglio nazionale dei tributaristi, sentiti i consigli provinciali, con tariffa da approvare con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 51.

(Obbligatorietà della tariffa. Inderogabilità).

1. La tariffa professionale di cui all'articolo 50 ha carattere generale ed è obbligatoria per gli iscritti agli albi provinciali dei tributaristi; gli importi minimi degli onorari e delle indennità, in essa previsti, sono inderogabili.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 52.

(Notificazioni e comunicazioni).

1. Le notificazioni prescritte della presente legge sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 53.

(Iscrizione all'albo nella prima attuazione della legge).

1. Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti al-

l'albo, anche se non in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione:

a) coloro i quali esercitano, in regime di lavoro autonomo, dal quinquennio consecutivo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, attività che costituiscono oggetto della professione di tributarista;

b) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, nelle subcategorie tributi, contabilità o amministrazione;

c) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti alla Libera associazione periti ed esperti tributari (LAPET) anche se non iscritti al ruolo di cui alla lettera *b)*, in quanto ritenuti idonei e compatibili all'esercizio della professione tributaria a norma del codice deontologico e del codice di autoregolamentazione della medesima LAPET.

2. Gli iscritti nelle subcategorie del ruolo periti ed esperti, di cui alla lettera *b)* del comma 1, che non svolgono attività, o non possono svolgerla per incompatibilità, nel settore tributario sono iscritti all'elenco speciale a norma dell'articolo 6. Essi possono essere iscritti all'albo dei tributaristi, a domanda, quando inizino l'attività o decada l'incompatibilità. La domanda di iscrizione all'albo dei tributaristi è redatta in carta legale ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 10.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera *a)*, deve essere dimostrato mediante documentazione di carattere fiscale di pertinenza del richiedente la iscrizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in ordine alla quale l'attività esercitata deve essere relativa a codici di classificazione di attività professionali.

4. L'iscrizione di cui al comma 1, lettera *c)*, deve essere dimostrata mediante certificazione rilasciata dalla sede provinciale della Libera associazione periti ed

esperti tributari (LAPET) e vistata dalla sede nazionale della LAPET; nella provincia in cui la sede provinciale non risulti costituita tale certificazione è rilasciata direttamente dalla sede nazionale.

5. L'iscrizione avviene su domanda degli interessati da presentare, a pena decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La domanda, redatta in carta legale e corredata della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a), b), e), f), g),* e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, deve essere presentata alla cancelleria della corte d'appello del cui distretto fa parte la provincia di residenza del richiedente.

7. Nella domanda è indicato l'albo della provincia al quale si chiede la iscrizione; deve altresì essere specificato il domicilio per le notificazioni.

ART. 54.

(Commissione per la prima formazione dell'albo).

1. Decorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della corte d'appello provvede, nei trenta giorni successivi, alla costituzione di una Commissione straordinaria composta da un magistrato d'appello, che la presiede, e da quattro liberi professionisti iscritti rispettivamente agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, degli avvocati e procuratori legali e dei consulenti del lavoro, istituiti ove ha sede la corte d'appello e designati dai rispettivi organi locali professionali.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designati dal presidente.

3. La Commissione esamina le domande e forma un albo per ciascuna provincia ed un elenco speciale di non esercenti sempre per ciascuna provincia compresa nel distretto della corte d'appello. La formazione dell'albo e dell'elenco speciale deve essere compiuta entro tre mesi dalla costituzione della Commissione.

4. Nel caso in cui la documentazione prodotta dal richiedente l'iscrizione, per comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 53, risulti formalmente irregolare, la Commissione, prima di deliberare, invita l'interessato a provvedere, entro il termine di trenta giorni, alla regolarizzazione della documentazione stessa.

5. La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Le deliberazioni della Commissione sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico ministero avanti al tribunale del luogo ove ha sede la Commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa.

8. Il tribunale decide in camera di consiglio, con sentenza, sentiti l'interessato ed il pubblico ministero.

9. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme.

ART. 55.

(Compiti delle Commissioni).

1. La Commissione di cui all'articolo 54 provvede alle operazioni per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali compresi nel distretto della corte d'appello e ne esercita, fino alla costituzione, le relative funzioni, secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. Le elezioni dei consigli provinciali avvengono entro sei mesi dalla costituzione della Commissione.

3. Decorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia, nei trenta giorni successivi, nomina una Commissione, avente sede presso il Ministero e composta da un magistrato di Corte di cassazione che la presiede e da quattro membri di riconosciuta

competenza nelle attività che formano oggetto della professione di tributarista, con l'incarico di coordinare ed agevolare l'attività delle Commissioni presso le corti d'appello e di provvedere alle elezioni del Consiglio nazionale del quale, fino alla costituzione, esercita le relative funzioni. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. L'elezione del Consiglio nazionale avviene entro quattro mesi dalla data di costituzione dei consigli provinciali.

ART. 56.

(Eleggibilità degli iscritti nella formazione dei primi consigli).

1. Per la prima formazione dei consigli provinciali e del Consiglio nazionale e per la prima rinnovazione dei medesimi, sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo dei tributaristi, indipendentemente dal requisito dell'anzianità di iscrizione.

ART. 57.

(Determinazione della tariffa professionale nella prima formazione del Consiglio nazionale).

1. La delibera di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *f*), è adottata dal Consiglio nazionale, nella sua prima formazione, indipendentemente dal decorso del triennio ivi previsto.

Stampato su carta riciclata ecologica